



COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

COPIA

DELIBERAZIONE N. 42

ADUNANZA DEL

13/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI (DAT - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredici** del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30** presso la sala consiliare-biblioteca comunale "Avv. Angelo Gravino" a seguito di invito diramato in data 06/12/2018, prot. 10354, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Presiede la seduta il CONSIGLIERE ANZIANO Borrozzino Gennaro.

Dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, risultano presenti i signori:

Nominativo	Pres.	Ass.
Ernesto Stellato	X	
Borrozzino Gennaro	X	
Raciopoli Sandra	X	
Valletta Angela	X	
Vastante Antonio	X	
Santillo Teresa		X
Della Monica Francesco	X	

Nominativo	Pres.	Ass.
Natale Cecilia	X	
Giuliano Domenico	X	
Bovienzo Rossella	X	
Raucci Alessandro	X	
D'Angelo Vincenzo	X	
Scala Errico Michele	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Bonacci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Borrozzino Gennaro, nella sua qualità di Consigliere Anziano, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI (DAT - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

lì,

Il Responsabile

F. I. O. BOU. P. SANTILLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, essendo conforme alle norme e alle regole finanziarie-contabili ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

lì,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F. I. O. BOU. P. SANTILLO

Illustra il punto l'assessore Raciopoli nel dettaglio della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione Italiana si stabilisce che “*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*” e che “*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*”;
- Tale norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
- Allo stesso modo, l'art.13 della Costituzione afferma che “*la libertà personale è inviolabile*”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- Il problema della tutela dell'inviolabilità della libertà personale in materia di trattamenti sanitari si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie;

ATTESO che:

- L'art. 9 della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, con cui il Governo Italiano ha ratificato la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo (Spagna) del 1977, stabilisce “[...] che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;
- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e riadattata a Strasburgo il 12 dicembre 2017, Titolo 1- “Dignità”, art. 3 sancisce:
 1. *Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*
 2. *Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge ...;*
- Il nuovo Codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri all'art. 38 stabilisce: “[...] Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali...”;

CONSIDERATO che questo Ente riconosce l'altissimo valore sociale delle iniziative volte a garantire la libertà e l'indipendenza dei propri cittadini nelle scelte personali che lo riguardano e dei benefici pratici derivanti, in caso di necessità, dall'esistenza di banche dati comunali;

DATO ATTO che:

- Dal 31 gennaio 2018 in Italia è in vigore (G.U. Serie Generale n.12 del 16/01/2018) la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 con cui si stabiliscono le “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” introducendo nel nostro Ordinamento il Testamento Biologico altrimenti detto DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento;
- Con l'espressione “*testamento biologico*” si intende “*l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione*”;
- Il testatore nomina un *fiduciario* per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;

RITENUTO dover dare esecuzione a quanto stabilito dalla Legge n. 219/2017 in materia di DAT -Disposizioni Anticipate di Trattamento istituendo, presso l'Ufficio Anagrafe un registro per la raccolta e conservazione dei testamenti biologici riservato ai cittadini residenti nel Comune di San Tammaro;

RITENUTO, altresì, di fornire indirizzo agli Uffici, affinché ogni DAT, debitamente sottoscritta, venga consegnata secondo le modalità della Scheda informativa sul deposito delle dichiarazioni anticipate di trattamento allegata alla presente (Allegato 2);

RITENUTO, inoltre, che in qualunque momento, con successiva dichiarazione resa secondo le modalità già descritte, sarà possibile revocare o modificare le volontà espresse e che un eventuale cambiamento di residenza del testatore non comporta la cancellazione dal registro;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando alcun onere a carico dell'Ente Comune ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 267/00;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 12 favorevoli n. 12

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:

DI ISTITUIRE, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, un registro di raccolta dei testamenti biologici (DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento) che saranno redatti

utilizzando il modello predisposto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A) e presentati secondo le modalità riportate nella scheda informativa (Alle. B);

DI AFFIDARE l'esecuzione del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;

DI STABILIRE che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di San Tammaro (CE) ed ha come unica finalità la raccolta dei testamenti compilati in maniera completa e sottoscritti dall'interessato e da n. 1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, escludendo che personale del predetto ufficio possa assumere anche il ruolo di fiduciario.

DI INCARICARE il personale dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile di trasmettere periodicamente le generalità dei dichiaranti:

- Al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, perché sia al corrente dell'avvenuto deposito del testamento biologico presso il Comune;
- All'Assessorato alla Sanità della Regione Campania;
- All' ASL competente per territorio;
- Al medico di famiglia, della persona che ha sottoscritto la dichiarazione anticipata di volontà affinché ne tenga conto in ogni momento del precorso medico assistenziale della persona che ha espresso la volontà. In tal caso sarà il dichiarante a fornire le generalità del medesimo;

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, autorizzando il Responsabile all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente;

DI DICHiarare, con la seguente votazione: presenti e votanti n. 12 favorevoli n. 12, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00, così da dare effettiva esecuzione a quanto previsto dalla normativa di rango legislativo in materia.

Approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Borrozzino Gennaro

Il Segretario Comunale
F.to dott. Antonio Bonacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, iscritta al n. 1131 del registro delle pubblicazioni è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 28/12/2018 per rimanervi giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

li 28 DIC 2018

Il Segretario Comunale
F.to dott. Antonio Bonacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/00)



perchè dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. n. 267/00)

li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Antonio Bonacci

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì, 28 DIC 2018



Il Segretario Comunale
dott. Antonio Bonacci

Dichiarazione di volontà anticipate per i trattamenti sanitari

Al Comune di SAN TAMMARO
Ufficio Stato Civile

Io sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ Provincia _____ il _____
 di nazionalità _____, residente a _____ Provincia _____
 in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
 Codice Fiscale _____
 Telefono fisso _____ Cellulare _____
 E-mail _____

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e della capacità di intendere e di volere e allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione Italiana ("Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge");
- l'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina stipulata ad Oviedo il 4/4/1997 e ratificata in Italia con la legge n.145 del 28/3/2001;
- la legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";

nel caso in cui fossi in condizioni di salute tali da compromettere la mia capacità di intendere e di volere (malattia allo stadio terminale, totalmente invalidante e irreversibile, o in stato di permanente incoscienza) e la mia situazione clinica venisse ritenuta irreversibile dai medici

DISPONGO QUANTO SEGUE

- Scelta per i trattamenti sanitari (ovvero nutrizione e idratazione artificiale):

- Scelta in merito ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari

altre eventuali disposizioni:

Allo scopo di attuare le volontà espresse nella presente dichiarazione e di rappresentarmi nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie

Scheda informativa sul deposito delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

Legge 219 del 22/12/2017

L'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. __ del 13/12/2018, ha istituito il "**Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)**" per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita dei Cittadini residenti nel Comune di San Tammaro, affidandone la gestione al Servizio Demografico - Ufficio dello Stato Civile.

Modalità di deposito delle dichiarazioni

I cittadini maggiorenni residenti potranno, **previo appuntamento telefonico**, consegnare le proprie DAT secondo le seguenti modalità:

- ❑ La persona interessata fissa l'appuntamento per la consegna delle DAT contattando telefonicamente o via PEC l'Ufficio dello Stato Civile, sito in Via del Capitelli n. 35, ai seguenti recapiti: 0832/793449, demografici.santammaro@asmepec.it;
- ❑ All'appuntamento è necessario presentarsi accompagnati dalla persona o dalle persone indicate come fiduciario/i nel testamento biologico:
 - dichiarante e fiduciario/fiduciari dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale, nonché il codice fiscale;
- ❑ La DAT va redatta in triplice copia e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal fiduciario/fiduciari scelto/i liberamente dal dichiarante;
- ❑ Una copia delle DAT, con fotocopie dei documenti di identità, sia del dichiarante sia del fiduciario/fiduciari, va consegnata all'ufficio dello Stato Civile;
- ❑ Il dichiarante dovrà avere cura di trattenere una copia delle DAT e di consegnare l'altra copia al/ai fiduciario/i nominati;
- ❑ Dichiaraente e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all'impiegato comunale le rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- ❑ Le DAT vanno numerate ed il numero annotato nel Registro viene inoltre riprodotto sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta;
- ❑ Al dichiarante e al/ai fiduciario/i viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà munita del numero di Registro assegnato.
- ❑ Le DAT, unitamente alle dichiarazioni sostitutive previste, vengono ritirate per essere conservate nell'Ufficio dello Stato Civile.
- ❑ In qualsiasi momento il dichiarante potrà revocare il deposito delle proprie DAT. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare nuovo/i fiduciario/i: in questo caso dovrà ripetere tutto il procedimento sopra riportato, al pari di un nuovo testamento biologico;
- ❑ solo il dichiarante o il/i suo/i fiduciario/i possono richiedere la riconsegna di quanto depositato.